



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Legg Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CAMPANIA

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli
Tel. (081) 5537216

e-mail: segreteria.campania@lnd.it
Sito Internet: campania.lnd.it



Stagione Sportiva 2023/2024

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE – Stagione 2023-2024

Comunicato Ufficiale N.5/TFT del 9/10/2023

Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale
nella riunione tenutasi in Napoli il giorno 9/10/2023

ha adottato i seguenti:

DISPOSITIVI

Fasc.176

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Avv. V. Pecorella; Avv. A.M. Ziccardi; Avv. M. Iannone; Avv. M. Lojacono; Avv. E. Ferraro; Avv. N. Cuomo.

Proc. 31019/650 pfi22-23/PM/ep del 21.06.2023.

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

la sig.ra **Clorinda D'ANIELLO**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Massimo Perna: della violazione dell'art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 2.6 e 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2022 - 2023, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica

il sig. **Matteo LONGOBARDI**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Toria: della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 2.6 e 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2022 - 2023, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica

il sig. **Antonio CONCILIO**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Madonna dei Bagni: della violazione dell'art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 2.6 e 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2022 - 2023, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica;

la sig.ra **Ester MAGALDI**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Assocalcio Terzotempo: della violazione dell'art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 2.6 e 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2022 - 2023, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica;

la società **A.S.D. Massimo Perna** a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per i fatti ed i comportamenti posti in essere dal suo presidente, così come descritti nel precedente capo di incolpazione;

la società **A.S.D. Toria** a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per i fatti e comportamenti posti in essere dal suo presidente, così come descritti nel precedente capo di incolpazione;

la società **A.S.D. Madonna dei Bagni** a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per i fatti e comportamenti posti in essere dal suo presidente, così come descritti nel precedente capo di incolpazione;

la società **A.S.D. Assocalcio Terzotempo** a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per i fatti e comportamenti posti in essere dal suo presidente, così come descritti nel precedente capo di incolpazione.

La Procura Federale ha ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti per la seduta odierna.

Il Tribunale Federale territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, all'esito della Camera di Consiglio, ha adottato il seguente dispositivo.

P.Q.M.

ritiene di applicare per: il Presidente Sig. Antonio CONCILIO, la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; per il Presidente sig.ra Ester MAGALDI, la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; per il Presidente sig.ra Clorinda D'ANIELLO, la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; per la società A.S.D. Massimo Perna per € 500,00 di ammenda; per la società A.S.D. Madonna dei Bagni per € 500,00 di ammenda; per la società A.S.D. Assocalcio Terzotempo per € 500,00 di ammenda, ed a seguito di patteggiamento per il Presidente sig. Matteo LONGOBARDI, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per la società A.S.D. Toria per € 350,00 di ammenda.

Così deciso in Napoli, in data 9.10.2023

IL PRESIDENTE T.F.T.

Avv. A. Frojo

Fasc.181

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Avv. V. Pecorella; Avv. A.M. Ziccardi; Avv. M. Iannone; Avv. M. Lojacono; Avv. E. Ferraro; Avv. N. Cuomo.

Proc. 3543/488 pfi22-23/PM/fm/fb del 7.08.2023.

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

il sig. Ciro Sorrentino, calciatore tesserato per la società A.S.D. Boys Napoli fino al 29.7.2021 e tesserato F.I.G.C. all'epoca dei fatti ai sensi dell'art. 4 del Regolamento FIFA sullo status e i trasferimenti dei calciatori; per rispondere: della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva.

La Procura Federale ha ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti per la seduta odierna.

Il Tribunale Federale territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, all'esito della Camera di Consiglio, ha adottato il seguente dispositivo.

P.Q.M.

ritiene di prosciogliere il deferito Sig. Ciro Sorrentino.

Così deciso in Napoli, in data 9.10.2023

IL PRESIDENTE T.F.T.

Avv. A. Frojo

Fasc.180

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Avv. V. Pecorella; Avv. A.M. Ziccardi; Avv. M. Iannone; Avv. M. Lojacono; Avv. E. Ferraro; Avv. N. Cuomo.

Proc. 3070/840 pfi22-23/PM/fm/fb del 2.08.2023.

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

- il sig. Davide Vincenzo Esperimento, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Sporting Club Ercolanese: della violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 28, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso in data 11 marzo 2023, nel corso del secondo tempo della gara Napoli United – Sporting

Club Ercolanese valevole per il girone A del Campionato di Eccellenza, rivolto al sig. Abdoul Diakhaby, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società CSDS Napoli United, la seguente espressione: "negro di merda";

- **la società A.S.D. Sporting Club Ercolanese** a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal calciatore sig. Davide Vincenzo Esperimento, così come descritti nel precedente capo di incolpazione;

La Procura Federale ha ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti per la seduta odierna.

Il Tribunale Federale territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, all'esito della Camera di Consiglio, ha adottato il seguente dispositivo.

P.Q.M.

ritiene di prosciogliere i deferiti: calciatore Sig. Davide Vincenzo Esperimento, la società A.S.D. Sporting Club Ercolanese

Così deciso in Napoli, in data 9.10.2023

IL PRESIDENTE T.F.T.

Avv. A. Frojo

Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire al Comitato Regionale Campania entro e non oltre 30 giorni.

- tramite Addebito su Conto della Società;
- tramite Assegno Circolare Non Trasferibile intestato al Comitato Regionale Campania – L.N.D. – F.I.G.C.;
- tramite Bonifico Bancario IBAN IT48Q0200803447000400242945 (con specifica causale); Inoltrato a: C.R. Campania – F.I.G.C. – L.N.D. – Ufficio Amministrazione; email amministrazione.campania@Ind.it

Publicato in Napoli, lì 9 Ottobre 2023

**Il Segretario
Giuseppe Aversano**

**Il Presidente
Carmine Zigarelli**